



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 105

Data: 06/02/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 02/02/2025 relativo all'incontro (26965) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 02/02/2025 tra HCB Foxes Academy U14 (763) e HC Eppan Appiano U14 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' () Incontro da proseguire.

D) Motivazione:

()

Incontro da proseguire

Dal rapporto arbitrale emerge che, durante il rifacimento della pista ghiacciata nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, la macchina levigatrice del ghiaccio subiva un guasto che impediva l'adeguata pulizia del campo di gara.

Oltre a lasciare la superficie della pista cosparsa di neve, la macchina levigatrice, mentre si accingeva ad uscire dalla pista, creava una pericolosa fessura sul ghiaccio ed una volta raggiunto il corridoio esterno al campo, rimaneva bloccata, non permettendo in tal modo il transito della macchina di riserva.

Nonostante i numerosi sforzi, e trascorsi 45 minuti dalla comparsa del problema, appariva impossibile ripristinare le condizioni necessarie (sia di sicurezza che di qualità del ghiaccio) per continuare l'incontro.

Entrambe le squadre si dicevano d'accordo con la decisione presa.

Ciò premesso, la società ospitante, in qualità di organizzatrice dell'evento sportivo, è responsabile dell'efficienza dell'impianto di gara e delle sue attrezzature accertate dal direttore di gara, salvo che il fatto che ha determinato l'inadeguatezza / inefficienza di dette strutture sia dipeso da causa non imputabile alla società medesima.

Nel caso di specie, il guasto riportato dalla macchina levigatrice del ghiaccio e la contemporanea inutilizzabilità del mezzo sostitutivo, circostanze che hanno impedito il rifacimento del ghiaccio e conseguentemente la prosecuzione dell'incontro, rappresentano eventi non dipendenti da negligenza della società ospitante, che peraltro si è anche lungamente prodigata al fine di ovviare al grave inconveniente verificatosi.

Detto ciò, il Giudice Unico Sportivo

dispone

che la gara come sopra sospesa debba essere proseguita per la parte residua (secondo e terzo tempo di gioco), con conservazione del risultato acquisito sul campo al momento della decretata sospensione, in data da concordarsi tra le società interessate o, in difetto, su indicazione dell'Ufficio Campionati Hockey.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2024-2025**

Le spese arbitrali, per il servizio medico e ambulanza, se presente in loco, nonché le spese per le ore ghiaccio e quelle di trasferta della squadra ospite (queste ultime soltanto se documentate), saranno a carico della società ospitante HCB Foxes Academy.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi